

# COMUNE DI AQUILEIA

## Provincia di Udine



# STATUTO

# COMUNALE

Riapprovato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 23.04.2001

Modificato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 29.04.2004

Modificato con deliberazioni consiliari n. 20/2005 - 25/2005 - 33/2005

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La comunità locale è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionalmente equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, il patrimonio umano, artistico e ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni democratiche della comunità locale.
7. Il Comune riconosce e realizza i valori espressi dalla comunità e li promuove anche attraverso la collaborazione, la cooperazione con i soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
8. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, facendosi anche promotore di educazione permanente sostenendo attività didattico-educative rivolte a tutti i cittadini.
9. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalla legislazione vigente, dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
10. Il Comune adotta, in collaborazione anche con le altre istituzioni locali, le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento nelle sue manifestazioni. Muove altresì la propria azione in una ottica volta alla riduzione degli sprechi e dei consumi energetici. Tutela le risorse ambientali presenti sul territorio ed in particolare: la laguna ed il suo litorale, i fiumi ed il patrimonio boschivo esistente. Promuove altresì l'incremento del patrimonio boschivo sparso nelle campagne.

11. Il Comune, promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, locali, regionali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico. In particolare promuove la ricerca archeologica ai fini scientifici, per il godimento da parte della collettività e per la sua valorizzazione turistica, garantendo che ciò avvenga con la collaborazione e nel rispetto della collettività aquileiese, dei suoi bisogni e dei suoi interessi, attivandosi per far sì che i sacrifici richiesti a tal fine alla comunità aquileiese siano proporzionati all'utilità che essa ne consegue.
12. Il Comune tutela e valorizza la cultura, la lingua e le tradizioni friulane quale principio di specificità e ne promuove la diffusione, lo studio e l'uso anche nella toponomastica.
13. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
14. Il Comune favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.
15. Il Comune anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni:
  - a) sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura nelle sue forme tradizionali ed innovative, nel rispetto dell'ambiente;
  - b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
  - c) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo delle attività produttive e del terziario per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
  - d) favorisce il rilancio del turismo in tutte le sue forme, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi. Il comune riconosce la Pro Loco come strumento di promozione dell'attività turistica di base e pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia sul territorio di competenza della Pro Loco;
  - e) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico;
  - f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.
16. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti:
  - a) nei confronti dei portatori di handicap;
  - b) nei confronti degli anziani ed emarginati;
  - c) nei confronti dei lavoratori immigrati extra comunitari.
17. Il Comune si impegna a favorire le condizioni di pari opportunità tra i sessi, in special modo nel lavoro, promovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale; favorisce la maternità consapevole, tutela la maternità e l'infanzia.
18. Il Comune incoraggia e garantisce la pratica dello sport dilettantistico e del tempo libero in tutte le sue espressioni.  
Per il raggiungimento di tale finalità il comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso disciplinandolo con apposito regolamento.

19. Il Comune di Aquileia, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e favorisce attività culturali ed informative utili al raggiungimento di una cultura di pace e solidarietà e di rispetto dei diritti umani.

## **ART. 2- FUNZIONI**

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessarie (finanziarie e/o personale).

## **ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'**

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
6. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa.  
A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

7. Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre Nazioni - anche attraverso i gemellaggi - per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione Nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e collabora con le Associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### **ART. 4 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO**

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune. **(\*) Quando leggi regionali o altre norme prevedono la partecipazione e presenza di cittadini in organismi di rappresentanza, pianificazione proposta e/o gestione di interventi per lo sviluppo del patrimonio storico - archeologico e per lo sviluppo economico di Aquileia, tali cittadini vengono nominati con le procedure di cui al successivo Comma 6.**
2. In particolare, il comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e provinciale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo e di gestione.
3. Il regolamento disciplina le società di incentivo e di gestione costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.
4. Le società di incentivo e di gestione, a prevalente capitale comunale con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, sono finalizzate ove si ravvisi un interesse generale all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.
5. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento - anche con ricorso al credito - l'oggetto societario, le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.
6. Il comune promuove in forme idonee la cooperazione con i comuni contermini, con la provincia e con la regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. **(\*\*) La presenza di cittadini in organismi di cui al precedente Comma 1, non può eccedere il numero di 6. il Consiglio Comunale con proprio regolamento norma le procedure di nomina tramite l'indizione di assemblee pubbliche espressione dei quartieri individuati dalle sezioni e in cui è suddiviso il territorio comunale.**
6. A tal fine il comune intende contribuire alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, degli altri provvedimenti della regione e alla determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
7. Il comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e

programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

-----  
Note:

(\*) comma 1 integrato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

(\*\*) comma 6 integrato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

## **ART. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE, SIGILLO**

1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di Aquileia ha una estensione di kmq. 36,84 e comprende la frazione di Belvedere.
2. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Garibaldi n. 7.  
In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed un sigillo deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge. Attualmente spetta al Comune di Aquileia l'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo come da provvedimento del Capo del Governo del 12.07.1929.
4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune.

## **ART. 6 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE**

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio, nella frazione di Belvedere e nella località di Monastero sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento e tra esse una pubblicazione annuale sull'attività svolta redatta dalla giunta e dai gruppi consiliari.

# **CAPO II**

## **ATTIVITA' NORMATIVA**

### **ART. 7 - STATUTO**

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo statuto, così come previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, deve includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

3. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, almeno il 10% di cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.
4. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 55.

## **ART. 8 - REGOLAMENTI**

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
  - a) sulla propria organizzazione;
  - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
  - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
  - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, devono preventivamente essere divulgati e successivamente possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

## **ART. 9 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE**

1. Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Le norme devono comunque rispettare i principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e le disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del consiglio che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.

### **ART. 10 - ORDINANZE**

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. La emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

### **ART. 11 - PUBBLICITA'**

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 6.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

### **ART. 12 - FONTI DI INTERPRETAZIONE**

1. Spetta al consiglio e al sindaco l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai responsabili dei servizi e degli uffici.



## CAPO III

### ORDINAMENTO

#### ART. 13 - RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente sono disciplinate dalle disposizioni del presente Statuto. Tali competenze sono previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, e delle riserve di legge dalle stesse previste.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal D. Lgs.vo 267/2000 e dallo statuto, con regolamento del consiglio comunale da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, sono individuati i provvedimenti dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi. I provvedimenti di gestione riservati ai responsabili degli uffici e dei servizi ed eventualmente del Segretario Comunale dell'Ente, vengono stabiliti dal Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La qualificazione della natura degli atti, fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione, è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie da parte del consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.
4. L'attribuzione delle competenze agli assessori viene effettuata dal sindaco dopo la sua elezione. Sindaco e giunta municipale sono organi che fruiscono delle condizioni di cui al Capo I del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
5. Il riparto delle competenze attribuite al segretario, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi definiti dal regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'ente.

#### ART. 14 - TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'

1. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

#### ART. 15 - GIUSTO PROCEDIMENTO

1. Gli atti emessi dal Consiglio Comunale, dalla Giunta per quanto di sua competenza, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale e dai Responsabili dei Servizi, devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
2. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico e contabile se necessari ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

#### ART. 16 - DELEGHE

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 o dallo statuto, con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
3. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
4. E' ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'art. 13, comma 4.

### **ART. 17 - ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO**

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
2. L'emaneazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

### **ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.
4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico ed organizzativo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Spetta al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei

rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su proposta della giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
9. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento il quale disciplinerà l'uso della lingua friulana, quale fondamentale riferimento culturale per la comunità locale.
10. E' consigliere anziano, il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti, a parità di voti il più anziano di età.

## **ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI**

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
2. Il predetto Regolamento disciplinerà altresì l'uso di uno spazio e dei mezzi tecnici destinati alle riunioni dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.

## **(\*) ART. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI e SPECIALE**

1. Sono istituite, in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni consiliari sono designati dai gruppi in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo.  
E' membro di diritto di ogni commissione consiliare l'Assessore competente per materia.  
Il Sindaco partecipa alle sedute su sua richiesta o quando richiesto dal Presidente della Commissione.  
All'atto della nomina dei componenti la commissione, il consiglio comunale provvede alla nomina del Presidente. Questi sarà scelto fra tutti i commissari, anche appartenenti all'opposizione consiliare, con equa distribuzione.  
**(\*\*) Viene istituita la commissione avente funzioni di controllo e di garanzia, composta da 6 Consiglieri, 4 di maggioranza e 2 di minoranza e la cui presidenza è attribuita ad un consigliere di opposizione.**  
**(\*\*\*) <<ABROGATO>>**
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
4. **(\*\*\*\*) Il Sindaco in previsione di importanti eventi che interessino la vita cittadina ha facoltà di istituire, a scopo consultivo, apposito "forum" di cittadini convocato allo scopo. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee e speciali, tra le quali, una rappresentativa della comunità della frazione di Belvedere.**
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione

utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

-----  
*Note:* -

(\*) titolo dell'articolo modificato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

(\*\*) penultimo paragrafo del comma 2 modificato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

(\*\*\*) ultimo paragrafo del comma 2 abrogato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

(\*\*\*\*) comma 4 modificato con deliberazione consigliere n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

## **ART. 21 - CONSIGLIERI**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le modalità d'iniziativa e di accesso del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.
3. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti. Dette mansioni e compiti non possono avere che rilevanza interna e finalità consultive.
4. Nei confronti dei Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non partecipano a n. 3 sedute consiliari consecutive, viene avviato il procedimento di decadenza.  
A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

## **ART. 22 – SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI**

1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
2. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti sono esclusi dal computo, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
4. Nel caso di nomine il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.

5. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione.
6. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente, qualora non sia presente il vice segretario. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.

## **ART. 23 - LA GIUNTA: NOMINA - DURATA IN CARICA - MOZIONE DI SFIDUCIA - REVOCA ASSESSORI - COMPETENZE**

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.
2. **(\*) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino a 6.**
3. **(\*\*) Il Sindaco nomina gli assessori. Fino a numero non superiore alla metà degli Assessori potranno essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.**
4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.
5. Il consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. La giunta e' convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
8. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
9. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà (n. 3 unità) dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
10. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice-sindaco o, in caso di sua assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
11. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.
12. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza.
13. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tal caso la giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
14. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della giunta, oltre che del sindaco.

15. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.  
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.  
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
16. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al sindaco in carica.
17. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario, del direttore generale o dei funzionari responsabili, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
18. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

-----  
Note: -

(\*) comma 2 modificato con deliberazione consiliare n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

(\*\*) comma 3 modificato con deliberazione consiliare n. 20/2005, 25/2005 e 33/2005.

## **ART. 24 - IL SINDACO**

1. Il sindaco nomina e revoca gli assessori comunali.
2. Il sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, come previsto dall'art. 50, comma 8°, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, fatta salva la competenza del consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.
3. Il sindaco nomina il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, 108 e 109 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
4. Il sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
5. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinata per gruppi di materie e con delega di firma.
6. Delle deleghe rilasciate dal sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.
7. Il sindaco ha facoltà di assegnare a consiglieri comunali la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza, ed a partecipare in sua vece alle attività di enti, istituzioni, associazioni, commissioni. ecc..  
Di tale rappresentanza il consigliere comunale risponderà direttamente al sindaco.  
Le deleghe ai Consiglieri devono avere finalità e rilevanza interna.

## **(\*) ART. 24 bis – IL SINDACO EMERITO**

- 1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente la carica esclusivamente onorifica di Sindaci emeriti.**
- 2. In tale veste, su richiesta del Sindaco in carica, possono svolgere consulenze, partecipare a incontri, fornire pareri sull'attività comunale.**

-----  
Note:

(\*) articolo aggiunto con deliberazione n. 54 dd. 29.04.2004

### **ART. 25 - VICE-SINDACO E ASSESSORE ANZIANO**

1. Il sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice-sindaco.
3. Il vice-sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
4. Il vice-sindaco esercita altresì le funzioni del sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vice-sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

### **ART. 25 bis – INCOMPATIBILITA'**

- 1. La carica di Sindaco e di Assessore Comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio Provinciale, fatto salvo quanto disposto dalle vigenti normative statali e regionali, relativamente alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.**
2. La carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale è altresì incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società o consorzi nei quali il Comune abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10%, o di società collegate con i predetti enti, società e consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per Legge."

-----  
Note:

(\*) articolo aggiunto con deliberazione n. 54 dd. 29.04.2004

### **ART. 26- STRUTTURA DELL'ENTE**

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma, che si concretizza nella dotazione organica del personale dipendente.
3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, attraverso il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Ad ogni unità organizzativa, individuata, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di uffici e servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
5. Le variazioni della dotazione organica sono disposte dalla giunta comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei responsabili dei servizi e degli uffici di cui all'art. 32.

## **ART. 27 - FUNZIONI DI DIREZIONE**

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane, materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.
6. Tale soggetto è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito.

## **ART. 28 - DIRETTORE GENERALE**

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.



## **ART. 29 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE**

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

## **ART. 30 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
  - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
  - d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito.

## **ART. 31 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

## **ART. 32 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei responsabili degli uffici e dei servizi presieduta e diretta dal direttore generale o dal segretario comunale. se nominato direttore generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente gli organi elettivi, per il segretario

e per i responsabili degli uffici alla conferenza spettano funzioni propositive, d'indirizzo, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

### **ART. 33 - SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco. da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

### **ART. 34 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico ai consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

### **ART. 35 - VICESEGRETARIO COMUNALE**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce In caso di assenza o impedimento.

## **CAPO IV**

### **ATTIVITA'**

#### **ART. 36 - PROGRAMMAZIONE**

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Di norma costituiscono allegati alla relazione di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti; il piano occupazionale; il piano dei servizi; i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente; la relazione annuale sullo stato ecologico-ambientale del territorio.
3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.

#### **ART. 37 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

### **ART. 38 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

### **ART. 39 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

### **ART. 40 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.
3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

### **ART. 41 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO**

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

### **ART. 42 - PARERI**

1. Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

### **ART. 43 - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI**

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 8.

### **ART. 44 - I SERVIZI LOCALI**

1. Il comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni e consorzio, anche previo accordo di programma o di S.p.A. anche interessante più enti locali.

5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, comprese eventuali S.p.A., dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

#### **ART. 45 - SOCIETA' PER AZIONI**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 498/92, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale, in sede di adozione del Piano generale dei servizi pubblici svolti dal comune, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di nuova costituzione, il conferimento del capitale pubblico locale è realizzato mediante l'attribuzione delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Qualora il comune detenga azioni in società già costituite, restano in vigore le norme contenute nei rispettivi statuti.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della Società è stabilita la rappresentanza numerica nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, 2° comma. lett. m) del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, il sindaco del Comune di Aquileia provvede alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende, consorzi ed istituzioni.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali, con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza, o di Consorzio partecipato quando il Consiglio Comunale abbia deliberato lo Statuto della Società o del Consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali del Comune e purché il consiglio comunale abbia assunto la delibera di indirizzi previsti nel citato art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Regolamento del consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle carica in società di capitale o consorzi, assunte dai propri amministratori e consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

## **ART. 46 - ISTITUZIONI**

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.

## **ART. 47 - PERSONALE A CONTRATTO**

1. Per esigenze particolari e/o per la gestione dei servizi ricompresi nel cui al primo comma dell'art. 45 il comune può ricorrere a contratto determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 44, per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.
3. Alla gestione del servizio centrale computerizzato potrà essere prevista l'assunzione con contratto di personale con handicap che abbia frequentato corsi speciali regionali.

## **ART. 48 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI**

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza tecnica e amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
2. Il Sindaco può revocare dall'incarico, con atto motivato, anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri comunali, il Presidente ed i Componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

## **ART. 49 - ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI**

1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

## **CAPO V**

## **FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE**

### **ART. 50- AUTONOMIA FINANZIARIA**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.  
La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nei rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nei rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

### **ART. 51 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo



economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili degli uffici e dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento degli uffici e dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il consiglio comunale, su intesa dei capigruppo, conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi. Tali controlli avvengono almeno due volte all'anno (Aprile/Maggio e Settembre/Ottobre).

## **ART. 52 - REVISORI DEI CONTI**

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e il revisore.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori della società per azioni.

## **ART. 53 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ**

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

## **CAPO VI**

## **PARTECIPAZIONE**

### **ART. 54 - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE**

1. Al fine di favorire l'accesso agli istituti della partecipazione, i cittadini residenti che abbiano superato il 16mo anno di età sono abilitati all'esercizio dei diritti di cui al presente capo. Un documento che abilita all'esercizio degli stessi diritti, viene rilasciato, su richiesta, ai soggetti non residenti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale per ragioni di studio, di lavoro o di utenza dei servizi.

### **ART. 55 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE**

1. Il comune favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa, che concorrono in forma volontaristica alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. E' garantito alle associazioni ed alle organizzazioni volontaristiche, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture comunali, per finalità di interesse pubblico.
3. Il comune assicura vantaggi economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari agli organismi di cui al comma 1. I beneficiari sono tenuti a presentare idonea documentazione - che sarà esaminata nei modi stabiliti nel Regolamento di cui all'art. 12 della L. 241/90 - ed a relazionare annualmente al comune l'attività svolta.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse.
5. Il consiglio comunale e la giunta comunale possono promuovere assemblee pubbliche aventi finalità di informazione e consultazione sui programmi e su qualsiasi atto amministrativo. A tali assemblee sono invitate anche tutte le aggregazioni politiche operanti in Aquileia.
6. IL comune istituisce consulte, composte da consiglieri comunali e rappresentanti delle categorie di cittadini, su temi e problematiche specifiche della comunità.
7. Il comune favorisce altresì l'istituzione di consulte tra comuni con il compito di esaminare ed esprimere pareri consultivi su problemi di interesse intercomunale; i componenti di dette consulte sono nominati dal Sindaco su proposta dei gruppi consiliari e/o di altri organismi a base associativa.  
L'istituzione ed il funzionamento delle consulte saranno disciplinati da apposito regolamento.

### **ART. 56 – ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI**

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

### **ART. 57 - PROPOSTE**

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/4 dei consiglieri comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 10% di cittadini-elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.
3. Il regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'amministrazione comunale, i termini entro cui il consiglio comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

### **ART. 58 - REFERENDUM CONSULTIVO**

1. E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari quando ne facciano richiesta almeno il 10% di cittadini-elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della formalizzazione dell'iniziativa.

### **ART. 59 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

### **ART. 60 - MATERIE ESCLUSE**

1. Non è ammesso referendum inerente le seguenti materie:
  - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

- b) funzionamento del consiglio comunale;
- c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

## **ART. 61 - COMITATO PROMOTORE**

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle deliberazioni sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le deliberazioni sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum e fissa i criteri di individuazione del comitato promotore.

## **ART. 62 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'**

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 60 e nel regolamento.
2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

## **ART. 63 - TUTELA CIVICA**

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma o l'annullamento dell'atto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
3. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal Sindaco, di cui uno di minoranza, su proposta dei capigruppo consiliari. Gli stessi consiglieri durano in carica 1 anno e possono essere rieleggibili per una sola volta nell'ambito del mandato amministrativo.
4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.
6. Su richiesta, alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.
7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un esperto.

## **CAPO VII**

### **DIFENSORE CIVICO**

#### **ART. 64 - NOMINA**

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
5. Non può essere nominato difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
  - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
  - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
  - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

#### **ART. 65 - DECADENZA**

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del sostituto.

#### **ART. 66 - FUNZIONI**

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

## **ART. 67 - FACOLTA' E PREROGATIVE**

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici esercizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

## **ART. 68 - RELAZIONE ANNUALE**

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

## **ART. 69 - INDENNITA' DI FUNZIONE**

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 70 - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 48 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

#### **ART. 71- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché esso venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Disposizioni generali	pag.	1
Art. 2	Funzioni	pag.	3
Art. 3	Rappresentanza della comunità	pag.	3
Art. 4	Sviluppo sociale, culturale ed economica	pag.	4
Art. 5	Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone, sigillo	pag.	5
Art. 6	Albo Pretorio ed informazione	pag.	5

## CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7	Statuto	pag.	5
Art. 8	Regolamenti	pag.	6
Art. 9	Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag.	7
Art. 10	Ordinanze	pag.	7
Art. 11	Pubblicità	pag.	7
Art. 12	Fonti di interpretazione e di applicazione	pag.	8

## CAPO III- ORDINAMENTO

Art. 13	Riparto competenze	pag.	8
Art. 14	Tutela degli interessi della comunità	pag.	8
Art. 15	Giusto procedimento	pag.	9
Art. 16	Deleghe	pag.	9
Art. 17	Attività consultiva e di controllo	pag.	9
Art. 18	Consiglio comunale	pag.	9
Art. 19	Gruppi consiliari	pag.	10
Art. 20	Commissioni consiliari e speciali	pag.	10
Art. 21	Consiglieri	pag.	11
Art. 22	Svolgimento lavori consiliari	pag.	12
Art. 23	La Giunta: nomina - durata in carica - mozione di sfiducia - revoca assessori – competenze	pag.	12



Art. 24	Sindaco	pag.	14
Art. 24bis	Sindaco emerito	pag.	14
Art. 25	Vice-sindaco e Assessore Anziano	pag.	15
Art. 25bis	Incompatibilità	pag.	15
Art. 26	Struttura dell'ente	pag.	15
Art. 27	Funzioni di direzione	pag.	16
Art. 28	Direttore Generale	pag.	16
Art. 29	Compiti del Direttore Generale	pag.	17
Art. 30	Funzioni del Direttore Generale	pag.	17
Art. 31	Responsabili degli uffici e dei servizi	pag.	17
Art. 32	Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi	pag.	18
Art. 33	Segretario Comunale	pag.	18
Art. 34	Funzioni del Segretario Comunale	pag.	18
Art. 35	Vicesegretario Comunale	pag.	19

#### **CAPO IV – ATTIVITA'**

Art. 36	Programmazione	pag.	19
Art. 37	Attività amministrativa	pag.	19
Art. 38	Interventi nel procedimento amministrativo	pag.	20
Art. 39	Comunicazione dell'inizio del procedimento	pag.	20
Art. 40	Accesso agli atti e documenti amministrativi	pag.	21
Art. 41	Atti sottratti all'accesso	pag.	21
Art. 42	Pareri	pag.	21
Art. 43	Regolamento dei contratti	pag.	21
Art. 44	I servizi locali	pag.	21
Art. 45	Società per Azioni	pag.	22
Art. 46	Istituzioni	pag.	23
Art. 47	Personale a contratto	pag.	23
Art. 48	Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni	pag.	23
Art. 49	Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni	pag.	24

#### **CAPO V – FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE**

Art. 50	Autonomia finanziaria	pag.	24
Art. 51	Controllo di gestione	pag.	25
Art. 52	Revisori dei conti	pag.	25
Art. 53	Regolamento di Contabilità	pag.	25

#### **CAPO VI – PARTECIPAZIONE**

Art. 54	Criterio di individuazione	pag.	26
Art. 55	Forme associative e rapporti con il Comune	pag.	26

Art. 56	Istanze, interrogazioni e petizioni	pag.	27
Art. 57	Proposte	pag.	27
Art. 58	Referendum consultivo	pag.	27
Art. 59	Efficacia del Referendum consultivo	pag.	27
Art. 60	Materie escluse	pag.	28
Art. 61	Comitato promotore	pag.	28
Art. 62	Giudizio di ammissibilità	pag.	28
Art. 63	Tutela Civica	pag.	28

## **CAPO VII – DIFENSORE CIVICO**

Art. 64	Nomina	pag.	29
Art. 65	Decadenza	pag.	30
Art. 66	Funzioni	pag.	30
Art. 67	Facoltà e prerogative	pag.	30
Art. 68	Relazione annuale	pag.	31
Art. 69	Indennità di funzione	pag.	32

## **CAPO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 70	Termine per l'adozione dei regolamenti	pag.	31
Art. 71	<b>Entrata in vigore</b>	pag.	31